

**Ordinanza**  
**concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della**  
**Confederazione PUBBLICA dei professori dei PF nominati**  
**prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni**

del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 40b capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui politecnici federali,

*ordina:*

**Art. 1**            Professori dei PF in carica

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari dei PF in carica, nominati prima del 1° gennaio 1995 e che il 1° gennaio 2004 non hanno ancora raggiunto il 65° anno d'età, sono assicurati obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA (PUBBLICA). La prestazione d'uscita dal regolamento sulle pensioni ai sensi dell'ordinanza del 16 novembre 1983<sup>2</sup> sul corpo insegnante dei PF corrisponde al totale delle somme di riscatto di cui ai capoversi 2 e 3, detratti gli importi di cui ai capoversi 4 e 5.

<sup>2</sup> Nel piano di base, il 1° gennaio 2004 è versata una somma di riscatto per ogni professore. Con questo versamento è accreditato ad ogni professore il numero di anni d'assicurazione necessario affinché al momento del pensionamento l'aliquota della rendita di vecchiaia corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d'età, all'aliquota della rendita di vecchiaia prima del trasferimento a PUBBLICA. Per la determinazione della somma di riscatto fa stato il guadagno assicurato al 1° gennaio 2004, calcolato secondo le disposizioni di PUBBLICA.

<sup>3</sup> Nel piano complementare, il 1° gennaio 2004 è accreditato ad ogni professore quale somma di riscatto un avere di vecchiaia. In base al modello previsto, quest'ultimo è determinato in modo che la somma delle rendite di vecchiaia del piano di base e del piano complementare corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d'età, alla rendita di vecchiaia secondo il previgente regolamento sulle pensioni. Il calcolo, per il quale fa stato la situazione al 1° gennaio 2004, si basa su un modello che parte dai presupposti seguenti:

- a. dal 1° gennaio 2004, l'onorario assicurato o il guadagno assicurato, calcolato secondo le disposizioni di PUBBLICA, aumenta annualmente del 2 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2005, l'ultima volta il 1° gennaio dell'anno civile in cui l'assicurato compie il 65° anno d'età;

RU 2003 4587

<sup>1</sup> RS 414.110

<sup>2</sup> [RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 586 3865, 2003 1119]

- b. dal 1° gennaio 2005, sull'aver di vecchiaia è corrisposto annualmente un interesse del 4 per cento, mentre per il 2004 è determinante l'interesse effettivo applicato per gli averi di vecchiaia nel piano complementare;
- c. l'aliquota di conversione per l'accredito è pari al 6,88 per cento.

<sup>4</sup> Gli importi prelevati dopo il 1° gennaio 1995 per finanziare proprietà d'abitazioni o versati in seguito a divorzio non sono considerati per determinare l'aliquota della rendita applicata ai calcoli di cui ai capoversi 2 e 3. Il 1° gennaio 2004, gli importi prelevati e versati, cui va aggiunto un interesse composto annuo del 4 per cento fino al 31 dicembre 2003, sono trasformati in una riduzione delle prestazioni, conformemente alle disposizioni di PUBBLICA.

<sup>5</sup> Dal 1° gennaio 2004, per le somme di riscatto ancora dovute a questa data secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni di PUBBLICA.

## **Art. 2** Professori pensionati e loro superstiti

<sup>1</sup> Il 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995 e che hanno compiuto il 65° anno d'età prima del 1° gennaio 2004 diventano beneficiari di rendite di PUBBLICA. L'ammontare delle rendite correnti rimane invariato. L'adeguamento al rincaro è retto dalle disposizioni di PUBBLICA.

<sup>2</sup> Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti dopo il 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione diventano beneficiari di rendite di PUBBLICA. L'ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita per superstiti sorto dopo il 31 dicembre 2003 e l'adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni di PUBBLICA.

<sup>3</sup> Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti prima del 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione entrano a far parte dell'effettivo dei beneficiari di rendite di PUBBLICA. L'ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita continua ad essere retta dagli statuti del 16 giugno 1971 della Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali. Per l'adeguamento al rincaro si applicano invece le disposizioni in vigore per PUBBLICA.

<sup>4</sup> L'esperto in materia di previdenza professionale di PUBBLICA calcola i capitali di copertura necessari in base ai principi della CFA 2000 (4%), cui va aggiunto il supplemento di longevità applicato da PUBBLICA.

## **Art. 3<sup>3</sup>** Mutui ipotecari

I mutui ipotecari in corso concessi ai professori dall'ex Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali in virtù degli statuti del 16 giugno 1971 sono rilevati e gestiti dall'Ufficio federale delle abitazioni fino alla loro completa restituzione. È esclusa una proroga della durata di questi mutui. Il Dipartimento

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5339).

federale dell'economia, della formazione e della ricerca<sup>4</sup> disciplina in un regolamento le condizioni applicabili ai mutui.

**Art. 4** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 16 novembre 1983<sup>5</sup> sul corpo insegnante dei PF è abrogata.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

<sup>5</sup> [RU **1983** 1641, **1989** 238, **1993** 837, **1994** 295, **1995** 586 3865, **2003** 1119]

